

FREQUENZA VOLONTARIA

ART.1

Presso i Servizi dell'Azienda U.S.L. e' consentita la frequenza volontaria, ai fini di formazione, aggiornamento e di acquisizione, approfondimento di particolari conoscenze, a:

- a) tirocinanti per l'ammissione a sostenere l'esame di abilitazione presso l'Università degli Studi o, comunque, tenuti a frequentare strutture del S.S.N. per il conseguimento del relativo attestato;
- b) iscritti a Scuole di Specializzazione ed a Corsi di Perfezionamento presso Facoltà di Medicina e Chirurgia;
- c) iscritti a corsi di laurea in Medicina e Chirurgia o a scuole universitarie dirette a fini speciali o a corsi di abilitazione svolti in presidi del S.S.N. o presso strutture universitarie;
- d) studenti dei corsi di formazione professionale del S.S.N. gestiti dall'Azienda U.S.L. di Ferrara;
- e) dipendenti di altre UU.SS.LL. od istituzioni pubbliche o private per l'acquisizione di tecniche particolari o per aggiornamento;
- f) laureati o diplomati o iscritti a Facoltà Universitarie scientifiche/umanistiche, concernenti discipline attinenti alle attività, svolte dai Servizi, non rientranti in una delle precedenti categorie.

La frequenza non costituisce rapporto d'impiego ed e' prestata a titolo gratuito.

ART. 2

Ai dipendenti di cui alla lettera e) dell'art.1 l'autorizzazione alla frequenza è concessa, su formale richiesta del datore di lavoro, che deve garantire la necessaria copertura assicurativa contro infortuni e danni subiti o arrecati nell'ambito della loro attività presso l'Azienda U.S.L., dal Direttore Generale previo parere favorevole del Responsabile del Distretto o del Presidio Ospedaliero Unico a cui appartiene il Servizio, Settore, Reparto presso il quale si deve svolgere la frequenza.

ART. 3

Gli aspiranti alla frequenza di cui alle lettere a), b), c), d) ed f) dell'art.1, sono ammessi alla frequenza volontaria per il completamento della propria formazione nell'ambito di una disciplina o di specifica attività, nonché, per aggiornamento periodico, con le modalità di cui agli artt. seguenti.

ART. 4

Gli aspiranti alla frequenza volontaria devono presentare domanda in carta semplice al Direttore Generale dell'Azienda U.S.L., indicando:

- 1) la data, il luogo di nascita e la residenza;
- 2) le eventuali condanne penali riportate;
- 3) il Distretto o Presidio Ospedaliero nonché il servizio, settore, reparto presso il quale intendono svolgere la frequenza volontaria;

- 4) il periodo di frequenza;
- 5) l'accettazione di tutte le norme contenute nel presente regolamento e di quelle concernenti l'organizzazione del Servizio presso il quale è richiesta la frequenza.
- 6) il titolo di studio, e/o l'iscrizione a Facoltà Universitaria, scuole di Specializzazione o Corso, attinente alla frequenza richiesta.

Alla domanda devono essere allegati i sottoindicati documenti in carta legale:

- 1) titolo di studio posseduto (in copia autentica);
- 2) certificato di idoneità fisica relativa alla specifica attività di frequentatore.

Per il rilascio di detto certificato i frequentatori potranno rivolgersi a questa Azienda U.S.L., che, comunque, si riserva la facoltà, di effettuare quei controlli che riterrai necessari. L'onere economico per il rilascio del richiesto certificato e di altri eventuali accertamenti richiesti dall'Amministrazione e, a carico del frequentatore.

ART. 5

Sulla domanda di cui al precedente art. deve esprimere il proprio formale parere il Responsabile del Distretto, del Presidio ospedaliero Unico ovvero il Direttore Amministrativo in relazione al Servizio presso il quale l'aspirante ha chiesto di svolgere la frequenza volontaria.

ART. 6

La frequenza volontaria e' autorizzata per un periodo massimo di un anno, rinnovabile, anche parzialmente, ad istanza dell'interessato sentito il parere dei Responsabili anzi citati. Essa non può comunque superare complessivi anni due nell'ambito dei Servizi dell'Azienda U.S.L..

Sono fatti salvi i limiti numerici previsti dal successivo articolo, nonchè l'interruzione obbligatoria di mesi tre fra un periodo di frequenza e l'altro.

ART. 7

La frequenza volontaria, richiesta al fine del completamento della formazione nell'ambito di una disciplina o di una specifica attività comporta una presenza non inferiore a diciotto ore settimanali.

E' ammessa la presenza di un numero non superiore a due frequentatori per Servizio o Divisione.

ART. 8

Nel caso in cui il numero degli aspiranti alla frequenza di un Servizio ecceda le due unità l'ammissione sarà operata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

- 1) voto di laurea o diploma;
- 2) anzianità di laurea o diploma;
- 3) curriculum formativo-professionale;

Il Responsabile del Distretto o del Presidio Ospedaliero Unico interessato, o altro Funzionario Amministrativo delegato, provvede alla selezione.

I punteggi da assegnare per la formulazione della graduatoria sono i seguenti:

- voto di laurea o diploma: fino a 10 punti attribuibili al voto massimo, assegnando 9 punti al voto immediatamente inferiore ed un punteggio via via decrescente per gli altri voti;
- anzianità di laurea o diploma: fino ad un massimo di 5 punti;
- curriculum formativo-professionale: fino ad un massimo di 10 punti, attribuibili con un giudizio motivato;

Nel caso di candidati con ugual punteggio, la graduatoria sarà formulata avendo riguardo all'ordine cronologico di presentazione della domanda.

ART. 9

Non è ammessa la frequenza volontaria contemporaneamente presso più Servizi della stessa U.S.L. o di altre UU.SS.LL..

ART. 10

Il Direttore Generale dell'Azienda U.S.L., sulla base del parere o della graduatoria di cui sopra, adotta formale provvedimento sull'ammissione, indicando la data d'inizio e la durata della frequenza stessa.

L'Amministrazione medesima darà tempestiva comunicazione agli interessati ed al Servizio dell'ammissione alla frequenza volontaria.

L'ammissione alla frequenza è subordinata alla stipulazione da parte del frequentatore di una polizza che garantisca la necessaria copertura assicurativa contro infortuni e danni subiti o arrecati nell'ambito della sua attività presso l'Azienda U.S.L..

ART. 11

I frequentatori non possono essere impiegati in attività che comportano autonomia decisionale, non possono sostituire personale dipendente, ne, possono firmare alcun atto ufficiale dell'Azienda U.S.L..

Essi sono, altresì tenuti al segreto professionale.

L'attività svolta dal frequentatore è coordinata dal Responsabile del Servizio che, in tale qualità, ne è garante.

ART. 12

Presso i Servizi in cui il personale dipendente è tenuto ad indossare la divisa, è fatto obbligo anche al frequentatore di indossarla.

Questi deve comunque essere provvisto di tessera di riconoscimento.

Il frequentatore, circa la fruizione della mensa aziendale con relativo rimborso del costo effettivo del pasto, può rivolgere formale domanda al Responsabile del Distretto, Presidio ospedaliero Unico, il quale a sua volta può concedere l'autorizzazione secondo le esigenze di servizio.

ART. 13

Per il rilascio dell'attestato di frequenza, questa non potrà essere inferiore a diciotto ore settimanali. A tal fine il frequentatore e' tenuto a far risultare la propria presenza utilizzando scheda marcatempo o altro sistema obiettivo di rilevazione oraria.

L'articolazione dell'orario di frequenza, che non deve comprendere ore notturne o festive, viene stabilita dal Responsabile di Servizio. Il controllo delle presenze in servizio deve essere effettuato con le stesse modalità fissate per il personale dipendente. Il frequentatore, in caso di impossibilità alla frequenza, deve darne sollecita comunicazione al Responsabile del Servizio e presentare le giustificazioni scritte agli uffici amministrativi del Distretto o Presidio Ospedaliero di assegnazione.

L'assenza temporanea per Corsi di aggiornamento, congressi, etc. è valutata se documentata da certificato attestante la partecipazione. E' consentita, inoltre, la temporanea assenza dal Servizio, per un periodo non superiore a 6 settimane nell'arco dei 12 mesi, concordata con il Responsabile del Servizio medesimo.

E' giustificata l'assenza per malattia se documentata da certificato medico.

ART. 14

La certificazione relativa alla frequenza volontaria e' delegata dal Direttore Generale al Responsabile del Distretto, Presidio ospedaliero Unico o al Direttore Amministrativo.

ART. 15

Il Direttore Generale ha la facoltà, quando sussistano giustificati motivi, di sospendere la frequenza o di ridurre la durata. La riduzione o la sospensione della frequenza può inoltre essere disposta su richiesta scritta e motivata dell'interessato.

ART. 16

Il presente regolamento non si applica nei casi in cui la frequenza presso questa Azienda è prevista e disciplinata da apposita convenzione tra l'Azienda stessa e Università degli Studi o altri Enti.

Il presente regolamento annulla e sostituisce i precedenti regolamenti adottati dalle ex U.S.L. 30, 31, 32, 33, 34.